



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1

Determinazione numero 151 del 18/11/2019

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP. 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP. 17 - VIA S.EUSEBIO. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. (CUP G51B12000750002 - CIG 77034353AA.).

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

La Provincia di Modena con determinazione dirigenziale n. 299 del 29/11/2018 procedeva con l'adozione della determinazione a contrarre con contestuale approvazione del progetto esecutivo e relativo impegno di spesa al fine di dare seguito alla gara aperta per l'affidamento dei lavori di completamento della VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE S.P. 467 E S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: S.P. 17 - VIA S.EUSEBIO per l'importo di euro 4.962.847,83 a base di asta.

In data 3/12/2018 veniva pubblicato sul sito della Provincia di Modena ed in Gazzetta Ufficiale il bando di gara ed entro i termini assegnati pervenivano all'Amministrazione n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- RTI fra BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Nervese della Battaglia (TV), capogruppo, e MAEG COSTRUZIONI SPA, con sede in Vazzola (TV), e IPOGEO S.R.L. con sede in Seren del Grappa (BL), mandante;

- RTI tra CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, con sede in Modena, capogruppo, e SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., con sede in Concordia Sulla Secchia (MO), mandante.

Le offerte delle imprese venivano ammesse alla procedura e la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione della offerta tecnica nei giorni 17, 22, 23, 24 e 29 gennaio 2019 in seduta riservata.

Nella successiva seduta pubblica del 21/2/2019 si procedeva a comunicare i punteggi ottenuti dalle imprese concorrenti e ad aprire le offerte economiche ; Il responsabile del procedimento procedeva a stilare la graduatoria finale che vedeva primo classificato il RTI Brussi Costruzioni - MAEG Spa e IPOGEO srl ,

mentre secondo classificato il RTI Consorzio stabile modenese e Società coop. Batea.

Preso atto dei punteggi finali ottenuti, ai sensi di quanto previsto all'art. 97 del Dlgs. 50/2016 il concorrente primo classificato veniva sottoposto a verifica di congruità dell'offerta presentata con richiesta prot. 6700 del 1/3/2019.

Esaminata la documentazione relativa ai giustificativi inoltrati dal RTI primo classificato, assunta agli atti con prot 9431 del 21/3/2019 il responsabile del procedimento coadiuvato dalla Commissione giudicatrice rilevava, a seguito di quanto evidenziato nei giustificativi dallo stesso RTI, un errore nel computo economico del progetto posto a base di gara con il quale venivano sovrastimati i costi relativi ad una lavorazione specialistica e conseguentemente l'imposto a base di appalto.

Alla luce di tale problematica l'Amministrazione provinciale procedeva a comunicare in data 27/5/2019 con prot. 17443 alle imprese concorrenti l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della procedura di gara; veniva altresì richiesto all'ANAC un parere precontenzioso ai sensi dell'art 211 comma 1 Dlgs. 50/2016, preso atto delle osservazioni pervenute da parte dell'impresa prima classificata che riteneva legittimo concludere l'iter di gara mediante adozione dell'atto di aggiudicazione.

Ciò premesso, visto il parere ANAC, preso atto delle considerazioni sollevate anche dal Raggruppamento primo classificato, l'Amministrazione provinciale ritiene opportuno addivenire all'annullamento della gara indetta per le seguenti motivazioni:

a) deve osservarsi che l'errore presente nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo ha comportato la sovrastima di una lavorazione relativa ad una categoria di lavori specialistica (SIOS) tale da elevare la classifica di qualificazione richiesta in capo agli operatori economici concorrenti e l'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta; secondo la corretta quantificazione dell'importo relativo a tali lavorazioni si sarebbe invece dovuto richiedere la OS18-a in classifica II, anziché in classifica III. La maggiore qualificazione pretesa nei documenti di gara ha determinato un restringimento della concorrenza escludendo la partecipazione di potenziali operatori economici, ciò a maggior ragione se si considera che tale lavorazione specialistica prevede un maggior limite al ricorso al subappalto rispetto ad altre lavorazioni generali oltre al divieto di avvalimento;

b) deve osservarsi che una maggior accessibilità ai requisiti di qualificazione pretesi per la partecipazione, avrebbe potuto realizzare - seppur in termini probabilistici - una più ampia partecipazione alla gara rispetto ai soli due RTI Concorrenti e un maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara; pertanto seppur sia vero, come deduce il Raggruppamento primo classificato, che il ribasso offerto abbia azzerato l'errore di sovrastima in un progetto di lavori a corpo, è doveroso osservare che non può escludersi che qualora la Stazione appaltante si fosse rivolta al mercato con le corrette qualificazioni e con un importo a base di gara ridimensionato, si sarebbe ottenuto un ulteriore margine di risparmio rispetto a quanto ottenuto nell'odierna procedura;

c) oltre a quanto sopra, l'Amministrazione non ha ancora adottato un provvedimento di aggiudicazione dell'appalto a favore dell'Operatore economico primo classificato, visto che la procedura di affidamento si è arrestata durante la fase di verifica dell'anomalia nella quale il primo classificato è stato invitato a giustificare l'offerta presentata.

Alla luce di tali elementi, si deve ritenere prioritario, soppesati i contrapposti interessi privati e pubblici, l'interesse alla rinnovazione della gara mediante la rimozione dei vizi contenuti negli elaborati progettuali al fine di garantire regolari condizioni di concorrenza fra gli operatori economici ed escludere una sovrastima del costo dell'opera progettata con conseguenti danni erariali per la Stazione appaltante. Ciò a maggior ragione per il fatto che l'opera in oggetto è finanziata con risorse della Provincia di Modena ed anche di enti terzi (Regione Emilia Romagna) verso la quale sarà necessario procedere ad una puntuale rendicontazione della spesa.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di disporre l'annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di completamento della VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE S.P. 467 E S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A : S.P. 17 - VIA S.EUSEBIO;
- 2) di provvedere alla rinnovazione della procedura di gara mediante l'eliminazione dell'errore contenuto nel computo metrico estimativo del progetto in considerazione del preminente interesse pubblico allo svolgimento di una gara al fine dell'ottenimento del miglior risultato economico nel rispetto delle condizioni di concorrenza fra gli Operatori economici;
- 3) di dare atto, conseguentemente, della sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato dei partecipanti alla gara nei confronti dell'Amministrazione;
- 4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)